

Modulo II

Società di **persone** e di **capitali** si caratterizzano per la contemporanea presenza di tre elementi.

1. **Conferimento dei soci:** può differire da socio a socio sia l'ammontare conferito che l'oggetto del conferimento.
2. **Esercizio in comune di un'attività economica:** l'oggetto sociale, cioè la specifica attività economica che i soci si prestano a svolgere.
3. **Scopo di divisione degli utili:** uno degli scopi che le parti si possono proporre è quello di svolgere attività di impresa con terzi per la produzione di utili (**lucco oggettivo**), destinati ad essere successivamente divisi tra i soci (**lucco soggettivo**).

Oltre che per lo scopo perseguito le società possono essere classificate a seconda che siano **dotate o meno di personalità giuridica**.

Hanno **personalità giuridica** le società di **capitali** e le società **cooperative**. Ne sono invece **prive** le società di **persone**.

Nelle società di **capitali** in quanto società con **personalità giuridica**:

È prevista ed è inderogabile un'organizzazione di tipo corporativo (assemblea, amministratori e collegio sindacale).

Il funzionamento degli organi sociali è dominato dal principio maggioritario dove le maggioranze assembleari sono calcolate in base alla partecipazione di ciascun socio al capitale sociale e non per teste. Il singolo socio ha solo il diritto di concorrere, con il suo voto in assemblea, alla designazione dei membri dell'organo amministrativo e di controllo.

Nelle società di **persone** hanno in quanto società **prive di personalità giuridica**:

Non è prevista un'organizzazione di tipo corporativo basata sulla presenza di una pluralità di organi ma si fonda su un modello organizzativo che, per un verso riconosce ad ogni socio, **indipendentemente dal capitale conferito, responsabilità illimitata, il potere di amministrare la società** e, per l'altro, **richiede il consenso di tutti i soci per le modificazioni dell'atto costitutivo**. Ne consegue che la partecipazione sociale è trasferibile solo col consenso degli altri soci.

Società semplice (s.s.)

Può esercitare solo attività non commerciali (esempio attività agricole).

Il contratto di s.s. non è soggetto a forme speciali: la costituzione della s.s. è improntata alla massima semplicità formale e sostanziale -> può essere anche stipulato verbalmente (società di fatto).

La responsabilità delle obbligazioni sociali è di tutti i soci ma può essere derogata solo ad alcuni di loro mediante apposito patto sociale.

Società in nome collettivo (s.n.c.)

L'atto costitutivo della s.n.c. deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Nella s.n.c. la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile (a differenza delle s.s.).

Società in accomandita semplice (s.a.s.)

È una società di persone che si differenzia dalla s.n.c. per la presenza di due categorie di soci:

- **Soci accomandatari**, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali
- **Soci accomandanti**, che rispondono limitatamente alla quota conferita. La gestione della società compete esclusivamente ai soci accomandatari.

Società per azioni (s.p.a.)

Si caratterizza per le seguenti proprietà:

- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
- Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

La Costituzione (s.p.a.)

Richiede il necessario intervento dell'autorità giudiziaria finalizzato al riconoscimento formale della personalità giuridica e della conseguente necessità di verificare che siano state rispettate le condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto della stessa.

I Conferimenti (s.p.a.)

In denaro: è disposto l'obbligo di versamento immediato presso un istituto di credito di almeno 3/10 dei conferimenti in denaro.

Diversi dal denaro: non ogni entità economica diversa dal denaro può formare oggetto di conferimento.

Le Azioni (s.p.a.)

Sono le quote di partecipazione dei soci nelle s.p.a.

Si definisce valore nominale delle azioni la parte del capitale sociale da ciascuna rappresentata.

Per legge le azioni devono essere tutte di uguale valore nominale, espresso in cifra monetaria.

Tutte le azioni devono essere nominative, salvo le azioni di **risparmio** che possono essere **nominative o al portatore** a scelta dell'azionista.

Azioni speciali (s.p.a.)

Forniscono diritti diversi da quelli tipici previsti dalla legge.

- **Azioni privilegiate:** attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società.
- **Azioni a voto limitato:** attribuiscono il diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie.
- **Azioni di risparmio:** prive del diritto di voto. Possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa. Assicurano un dividendo minimo annuo pari al 5% del valore nominale. È inoltre previsto il rimborso totale del valore in caso di scioglimento della società.
- **Azioni di godimento:** hanno la funzione di assicurare parità di trattamento degli azionisti in occasione di una particolare operazione. Non attribuiscono diritto di voto, salvo che l'atto costitutivo non disponga diversamente.

Organi sociali delle s.p.a.

Assemblea dei soci

Ha la funzione di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo.

L'assemblea straordinaria delibera modifiche dell'atto costitutivo, emissione delle obbligazioni, proposte di concordato fallimentare e preventivo ecc.

Gli amministratori devono convocare l'assemblea nei seguenti casi:

- Almeno una volta all'anno per consentire l'approvazione del bilancio di esercizio.
- Quando i soci che rappresentano il 20% del capitale sociale ne fanno richiesta (con motivazione).

Amministratori

Una s.p.a. può avere un **amministratore unico** oppure una **pluralità di amministratori** (consiglio di amministrazione).

Inoltre il consiglio di amministrazione è articolabile al suo interno con la creazione di uno o più **organi delegati**, che danno luogo alle figure di **comitato esecutivo** e degli **amministratori delegati**.

Gli amministratori:

- Deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società.
- Hanno la rappresentanza istituzionale della società.
- Danno impulso all'attività dell'assemblea: la convocano e ne fissano l'ordine del giorno.
- Devono curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili della società e in particolare devono redigere annualmente il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- Devono vigilare sul generale andamento della gestione sociale per prevenire il compimento di atti pregiudizievoli.

Collegio sindacale

È l'organo di controllo interno alle spa con funzioni di vigilanza sull'amministrazione della società. Si compone di tre o cinque membri effettivi, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo. I sindaci sono, di regola, nominati dallo stesso organo che nomina gli amministratori.

Le obbligazioni

Sono titoli di credito nominativi o al portatore che rappresentano frazioni di uguale valore nominale. I titoli obbligazionari documentano un credito verso la società. **L'obbligazionista, diversamente dall'azionista, ha diritto ad una remunerazione periodica fissa** (interessi) svincolata dai risultati economici della società finanziata; ha inoltre diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza pattuita.

Società in Accomandita per Azioni (s.a.p.a.)

Come la s.a.s. si caratterizza per la presenza istituzionale di due categorie di soci:

- **Soci accomandatari**, che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e sono per legge amministratori della società.
- **Soci accomandanti**, che sono obbligati verso la società nei limiti della quota di capitale sottoscritto.

Non si può essere soci accomandatari se non si è amministratori e si cessa di essere accomandatari e responsabili se si cessa di essere amministratori.

Società a Responsabilità Limitata (s.r.l.)

- **Autonomia statutaria:** i soci possono stabilire nello statuto scelte che sono impensabili per le società di capitali ad esempio le norme relative al funzionamento della società.
- **Organizzazione interna:** vengono introdotti elementi di personalizzazione come l'amministrazione congiuntiva o disgiuntiva al consiglio di amministrazione, non più solo collegiale.
- **Personalizzazione:** i diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta e non più esclusivamente in proporzione ai conferimenti effettuati.

Per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Tutti i soci godono della responsabilità limitata quindi non sono personalmente responsabili per le obbligazioni sociali e nessuna pretesa possono avanzare i creditori nei loro confronti.

Alle s.r.l. è fatto divieto di emettere obbligazioni e quindi di emettere titoli di credito di massa (valori mobiliari) anche per la raccolta di capitale di credito.